

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<b>Consiglio</b>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 73/01	Accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria .....	1
	<b>Commissione</b>	
1999/C 73/02	Tassi di cambio dell'euro .....	5
1999/C 73/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche .....	6
1999/C 73/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling) <sup>(1)</sup> .....	7
1999/C 73/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1262 — Cebeco/Plukon) <sup>(1)</sup> .....	8
1999/C 73/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1401 — Recoletos/Unedisa) <sup>(1)</sup> .....	8
1999/C 73/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1435 — Ford/Jardine) <sup>(1)</sup> .....	9
1999/C 73/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1360 — Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp) <sup>(1)</sup> .....	9
1999/C 73/09	Aiuti di Stato — C 69/98 (ex NN 118/98) — Germania <sup>(1)</sup> .....	10

### II Atti preparatori

.....



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 73/10	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi .....	13
1999/C 73/11	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi .....	14
1999/C 73/12	Avviso agli operatori nell'ambito delle operazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Federazione Russa in applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio.....	14
<hr/>		
	<b>Rettifiche</b>	
1999/C 73/13	Retifica dell'invito a presentare proposte per sostenere organizzazioni europee rappresentative che svolgono attività di coordinamento nel settore delle pari opportunità per le persone con disabilità (GU C 67 del 10.3.1999) .....	15

## I

(Comunicazioni)

**PARLAMENTO EUROPEO  
CONSIGLIO  
COMMISSIONE**

**ACCORDO INTERISTITUZIONALE**

**del 22 dicembre 1998**

**sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria**

(1999/C 73/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la dichiarazione (n. 39) sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria adottata il 2 ottobre 1997 dalla Conferenza intergovernativa e allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam,

considerando quanto segue:

- (1) Una formulazione chiara, semplice e precisa degli atti legislativi comunitari è essenziale per la trasparenza della legislazione comunitaria nonché per la buona comprensione da parte del pubblico e degli ambienti economici. Essa è inoltre necessaria per attuare correttamente ed applicare in modo uniforme la legislazione comunitaria negli Stati membri.
- (2) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio della certezza del diritto, che forma parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, esige che la legislazione comunitaria sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Questa necessità s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie e che impone oneri ai privati, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa detta.
- (3) È pertanto opportuno adottare di comune accordo orientamenti sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria. Gli orientamenti dovrebbero guidare le istituzioni comunitarie quando adottano atti legislativi, nonché coloro che, in seno alle istituzioni comunitarie, prendono parte all'elaborazione e alla redazione degli atti legislativi, che si tratti dell'elaborazione del testo iniziale o dei vari emendamenti apportati durante il procedimento legislativo.

- (4) Gli orientamenti dovrebbero essere corredati di misure che ne assicurino l'applicazione corretta e che verranno adottate da ogni istituzione per quanto di sua competenza.
- (5) Deve essere rafforzato il ruolo svolto dai servizi giuridici delle istituzioni, compresi gli esperti giuridico-linguistici, nel migliorare la qualità redazionale degli atti legislativi comunitari.
- (6) Gli orientamenti integrano l'impegno delle istituzioni nel rendere la legislazione comunitaria più accessibile e più comprensibile, in particolare mediante la codificazione ufficiale dei testi legislativi, la rifusione e la semplificazione dei testi vigenti.
- (7) Gli orientamenti sono da considerare strumenti ad uso interno delle istituzioni e non sono giuridicamente vincolanti,

ADOTTANO DI COMUNE ACCORDO I PRESENTI ORIENTAMENTI:

**Principi generali**

1. Gli atti della legislazione comunitaria sono formulati in modo chiaro, semplice e preciso.
2. Gli atti comunitari sono formulati tenendo conto del tipo di atto di cui si tratta e, segnatamente, del suo carattere vincolante o meno (regolamento, direttiva, decisione, raccomandazione o altro).
3. Nella redazione degli atti si tiene conto dei soggetti ai quali essi debbono applicarsi, affinché tali soggetti possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi. Si deve inoltre tener conto di coloro che dovranno applicarli.

4. Le disposizioni degli atti sono formulate in modo conciso ed hanno un contenuto per quanto possibile omogeneo. È opportuno evitare gli articoli e le frasi troppo lunghi, formulazioni inutilmente complesse e l'abuso di abbreviazioni.

5. Durante tutto il procedimento di formazione i progetti di atti comunitari sono redatti usando termini e costruzioni rispettosi del carattere plurilingue della legislazione comunitaria e ricorrendo con prudenza a concetti o terminologie peculiari di un sistema giuridico nazionale.

6. La coerenza della terminologia è assicurata sia all'interno di un atto che tra questo e gli atti vigenti, segnatamente quelli che disciplinano la stessa materia.

Lo stesso termine deve esprimere lo stesso concetto e, per quanto possibile, deve corrispondere al significato che ad esso è dato nel linguaggio corrente, giuridico o tecnico.

#### Varie parti dell'atto

7. Gli atti comunitari generali sono redatti secondo una struttura uniforme (titolo — preambolo — articolato — all'occorrenza, allegati).

8. Il titolo degli atti ne indica l'oggetto nel modo più conciso e completo possibile e tale da non indurre in errore sul contenuto dell'articolato. Se del caso il titolo completo può essere seguito da un titolo breve.

9. I «visto» indicano la base giuridica dell'atto e le fasi essenziali del suo procedimento di formazione.

10. I «considerando» motivano in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, senza riprodurle o parafrasarne il dettato. Non contengono enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica.

11. Ogni «considerando» è numerato.

12. L'articolo di un atto vincolante non contiene disposizioni prive di carattere normativo, come auspici o dichiarazioni politiche, né disposizioni che riproducano o parafrasino passi o articoli dei trattati o confermino una norma vigente.

Gli atti non contengono disposizioni che annuncino il contenuto di altri articoli o ripetano il titolo dell'atto.

13. All'occorrenza, all'inizio dell'atto viene inserito un articolo che definisce l'oggetto e il campo di applicazione dell'atto medesimo.

14. Qualora i termini utilizzati nell'atto non abbiano un significato univoco, è opportuno riservare alla loro definizione un articolo all'inizio dell'atto. Tale definizione non contiene elementi normativi autonomi.

15. L'articolato è redatto, per quanto possibile, secondo una struttura uniforme (oggetto e campo di applicazione — definizioni — diritti e obblighi — disposizioni che conferiscono competenze di esecuzione — disposizioni procedurali — modalità d'applicazione — disposizioni transitorie e finali).

Esso è suddiviso in articoli e, a seconda della sua lunghezza e complessità, in titoli, capi e sezioni. Quando un articolo contiene un elenco, è opportuno che ciascuna voce sia contraddistinta da un numero o da una lettera piuttosto che da un trattino.

#### Riferimenti interni ed esterni

16. È opportuno evitare per quanto possibile il rinvio ad altri atti. I rinvii designano con precisione l'atto o la disposizione cui si rinvia. I rinvii incrociati (rinvio ad un atto o ad un articolo che a sua volta rinvia alla disposizione iniziale) ed i rinvii a catena (rinvii ad una disposizione che a sua volta rinvia ad un'altra) devono essere altresì evitati.

17. Un rinvio da parte di un atto vincolante ad un atto non vincolante non conferisce a quest'ultimo carattere vincolante. Se i redattori intendono rendere vincolante tutto o in parte il contenuto dell'atto non vincolante, è opportuno, per quanto possibile, riprodurre il testo nell'atto vincolante.

#### Atti modificativi

18. Le modificazioni di un atto devono essere esplicite. Esse assumono la forma di un testo che si inserisce nell'atto da modificare. La sostituzione di intere disposizioni (articolo o una delle sue suddivisioni) deve essere preferita all'inserimento o alla soppressione di frasi, parti di frasi o singole parole.

Un atto modificativo non contiene disposizioni sostanziali autonome che non si inseriscono nell'atto modificato.

19. Un atto che non è essenzialmente volto a modificare un altro può contenere, fra le disposizioni finali, modificazioni di altri atti, conseguenti all'effetto innovatore delle proprie disposizioni. Qualora le modificazioni siano rilevanti, è opportuno adottare un atto modificativo separato.

#### Disposizioni finali, clausole di abrogazione e allegati

20. Le disposizioni che prevedono date, termini, eccezioni, deroghe, proroghe nonché le disposizioni transitorie (relative segnatamente agli effetti dell'atto sulle situazioni esistenti) e le disposizioni finali (entrata in vigore, termine di attuazione, efficacia dell'atto nel tempo) sono redatte in modo preciso.

Le disposizioni relative ai termini d'attuazione e d'applicazione degli atti contengono una data espressa in giorno/mese/anno. Nel caso delle direttive, queste date sono espresse in modo da assicurare un congruo termine per l'attuazione.

21. Gli atti e le disposizione divenuti obsoleti sono oggetto di abrogazione espressa. L'adozione di un nuovo atto dovrebbe dar luogo all'abrogazione espressa di ogni atto o disposizione divenuti senza oggetto per effetto del nuovo atto o in conflitto con il medesimo.
22. Gli elementi tecnici dell'atto sono incorporati negli allegati, ai quali si fa puntuale rinvio nell'articolo dell'atto. Negli allegati non vengono introdotti nuovi diritti o obblighi che non siano stati enunciati nell'articolo.

Gli allegati sono redatti secondo una struttura uniforme,

#### CONVENGONO LE SEGUENTI MISURE DI ATTUAZIONE:

Le istituzioni prendono le misure di organizzazione interna che ritengono necessarie per assicurare la corretta applicazione dei presenti orientamenti.

Segnatamente le istituzioni:

- a) incaricano i propri servizi giuridici di elaborare, entro l'anno successivo alla pubblicazione dei presenti orientamenti, una guida pratica comune destinata a coloro che contribuiscono alla redazione dei testi legislativi;
- b) organizzano le rispettive procedure interne in modo che i propri servizi giuridici, compresi gli esperti giuridico-linguistici, possano in tempo utile, e ciascuno per la propria istituzione, formulare suggerimenti di carattere redazionale in applicazione di tali orientamenti;
- c) promuovono la creazione di cellule di redazione in seno ai loro organi o servizi che intervengono nel procedimento legislativo;
- d) assicurano la formazione dei propri funzionari ed agenti nella redazione legislativa e li sensibilizzano segnatamente agli effetti del plurilinguismo sulla qualità redazionale;
- e) promuovono la cooperazione con gli Stati membri al fine di tener maggiormente conto dei fattori specifici che incidono sulla redazione dei testi;
- f) incoraggiano lo sviluppo e il miglioramento degli strumenti informatici di ausilio alla redazione legislativa;
- g) favoriscono la buona collaborazione tra i rispettivi servizi incaricati di controllare la qualità redazionale;
- h) incaricano i rispettivi servizi giuridici di elaborare periodicamente, ciascuno per la propria istituzione, una relazione sulle misure prese in applicazione delle lettere da a) a g).


Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.


Per il  
Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
dell'Unione europea  
Il Presidente

Per la Commissione  
delle Comunità europee

Il Presidente





### Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ritiene che le istituzioni e/o gli Stati membri non debbano adottare dichiarazioni interpretative in quanto l'atto legislativo comunitario deve essere comprensibile di per sé («self-explaining»).

L'adozione di dichiarazioni interpretative non è affatto prevista nei trattati ed è incompatibile con la natura del diritto comunitario.

---

### Dichiarazioni del Consiglio

Analogamente al Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che qualsiasi atto legislativo comunitario debba essere di per sé comprensibile. Pertanto, l'adozione di dichiarazioni interpretative degli atti legislativi dovrebbe, nella misura del possibile, essere evitata e il contenuto di eventuali dichiarazioni dovrebbe eventualmente essere incorporato nel testo dell'atto.

Occorre tuttavia rilevare che, nella misura in cui non contraddicono l'atto legislativo in questione e nel caso in cui siano rese pubbliche (come previsto dall'articolo 151, paragrafo 3, del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam), siffatte dichiarazioni interpretative adottate dal legislatore comunitario sono compatibili con il diritto comunitario.

Il Consiglio ritiene auspicabile che per la redazione degli atti adottati in conformità dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea ci si ispiri, eventualmente, ai principi generali in materia di corretta redazione che si evincono dagli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

Il Consiglio ritiene auspicabile, al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale comunitario, che la Commissione preveda che, in futuro, le motivazioni delle sue proposte legislative siano ampiamente divulgate presso il pubblico attraverso i mezzi più appropriati (per esempio, mediante pubblicazione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, diffusione attraverso mezzi elettronici o altri strumenti).

Il Consiglio ritiene che, per migliorare l'accessibilità della normativa comunitaria nei casi in cui essa è oggetto di numerose o sostanziali modifiche, occorra, oltre a prevedere l'adozione da parte del legislatore di codificazioni ufficiali di atti legislativi, che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee intensifichi i lavori di consolidamento informale degli atti legislativi e assicuri una maggiore pubblicità di tali testi. Dovrebbe altresì essere esaminata con le altre istituzioni l'opportunità di eventuali misure volte a facilitare un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione che permette di combinare in un testo legislativo unico la codificazione e le modifiche di un atto.

---

# COMMISSIONE

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

16 marzo 1999

(1999/C 73/02)

<b>1 euro</b>	=	7,4322	corone danesi
	=	321,3	dracme greche
	=	8,969	corone svedesi
	=	0,6703	sterline inglesi
	=	1,0901	dollari USA
	=	1,6658	dollari canadesi
	=	128,65	yen giapponesi
	=	1,5995	franchi svizzeri
	=	8,5515	corone norvegesi
	=	78,4478	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,7365	dollari australiani
	=	2,0613	dollari neozelandesi
	=	6,81849	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> *Fonte:* Commissione.

### Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(1999/C 73/03)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento <sup>(1)</sup>	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi <sup>(2)</sup>
1999/89/UK-1999/6003/UK	Regolamento 1999 sulle responsabilità dei produttori (Rifiuti di imballaggio) (modifica)	20.5.1999
1999/91/D	Regole tecniche relative al regolamento sui recipienti a pressione — TRB 512 «Controlli eseguiti da periti — Primo controllo, controllo costruttivo e prova a pressione»	27.5.1999
1999/90/DK	Prescrizione tecnica A recante provvedimenti per la prevenzione contro i rischi di tumori dovuti all'utilizzo e alla manipolazione a fini di trasporto di sostanze e di materiali a bordo delle navi (prescrizioni per la prevenzione dei tumori)	25.5.1999
1999/99/S	Regolamento del ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni sui terminali per telecomunicazioni e relativo collaudo e identificazione	27.5.1999
1999/92/D	Regole tecniche relative al regolamento sui recipienti a pressione — TRB 522 «Controlli eseguiti dal costruttore — Prova a pressione»	27.5.1999
1999/93/A	Regolamento della giunta comunale della città di Vienna relativo all'omologazione a tempo determinato del traliccio di armatura M 550 della Ferostav Praha s.r.o.	3.6.1999
1999/94/A	Progetto di legge recante modifica della legge viennese relativa alle sorgenti curative e alle stazioni idrominerali	2.6.1999
1999/95/NL	Regolamento sull'identificazione e sulla registrazione degli uccelli corridori	26.5.1999
1999/96/NL	Proponimento di emanazione del regolamento ministeriale recante modifica del regolamento di riconoscimento APK (revisione periodica dei veicoli a motore) e del regolamento sulle modalità di revisione APK	27.5.1999
1999/97/NL	Proponimento di emanazione del regolamento ministeriale recante modifica del regolamento sui requisiti per l'omologazione delle targhe	27.5.1999
1999/98/NL	Proponimento di emanazione del regolamento ministeriale recante modifica del regolamento sull'immatricolazione e sulle targhe	2.6.1999

<sup>(1)</sup> Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

<sup>(2)</sup> Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

<sup>(3)</sup> Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

<sup>(4)</sup> Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

<sup>(5)</sup> Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

---

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling)**

(1999/C 73/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 marzo 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Agfa-Gevaert NV (Agfa-Gevaert), controllata da Bayer AG, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di SDI Holding Corp. e le sue controllate (Sterling) a seguito di acquisto di azioni.
2. Entrambe le imprese interessate forniscono, tra l'altro, prodotti e servizi per la riproduzione di immagini nel settore medico.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1262 — Cebeco/Plukon)**

(1999/C 73/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 24 settembre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua olandese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CNL» della base dati Celex, documento n. 398M1262. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1401 — Recoletos/Unedisa)**

(1999/C 73/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 1 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1401. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1435 — Ford/Jardine)**

(1999/C 73/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 23 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1435. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1360 — Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp)**

(1999/C 73/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 13 gennaio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua olandese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CNL» della base dati Celex, documento n. 399M1360. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

## AIUTI DI STATO

C 69/98 (ex NN 118/98)

Germania

(1999/C 73/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, concernente l'utilizzazione abusiva del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2.

«1. Con la presente, la Commissione ha l'onore di informare la Germania che, dopo avere esaminato le informazioni fornitele dalle autorità tedesche in merito all'aiuto succitato, ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

2. Con decisione del 26 novembre 1993, la Commissione ha autorizzato il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI ("KMU-Investitionssicherungsprogramm des Landes Thüringen" N 408/93, successivamente modificato da N 480/94) fino alla fine del 1996.

3. Questo programma, che per il periodo 1994-1996 disponeva inizialmente di uno stanziamento di 17 milioni di ECU, successivamente aumentato a 42 milioni di ECU, prevedeva aiuti all'investimento produttivo a favore delle PMI e, in base a talune condizioni, anche a favore delle grandi imprese a concorrenza del massimale regionale applicabile al Land Turingia (35 % lordo per le grandi imprese; la Turingia rientra infatti tra le regioni tedesche assistite che beneficiano della deroga regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE), con maggiorazione del 15 % (lordo) nel caso di aiuti a favore di PMI (definizione contenuta nella disciplina PMI 1992). La concessione degli aiuti ad imprese in difficoltà era stata formalmente esclusa dal regime, come comunicata dalle autorità tedesche in data 26 agosto 1993 ("Il governo tedesco precisa che il regime non permette la concessione di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione").

4. Con decisione dell'8 aprile 1998 (NN 142/97) [lettera SG(98) D/4313 del 2 giugno 1998], la Commissione ha autorizzato, subordinatamente a talune condizioni modificate, la proroga del programma in questione per gli anni 1997-2001.

5. Tuttavia, nell'approvare tale proroga, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità dell'applicazione del regime, in passato, con la versione notificata e da essa approvata in base alla quale gli aiuti non sono destinati né al salvataggio né alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Di conseguenza la Commissione ha ingiunto alla Germania (ingiunzione "Italgrani")

— di fornirle qualsiasi informazione che le permetta di verificare se gli aiuti sono stati concessi in conformità con il regime approvato,

— di comunicarle in quali casi gli aiuti sono stati concessi ad imprese che al momento dell'erogazione dell'aiuto avrebbero dovuto essere considerate come in difficoltà,

— e d'informarla in base a quali condizioni è avvenuta l'erogazione di detti aiuti.

6. Nel quadro delle osservazioni del 7 agosto 1998, il governo tedesco ha ammesso che la comunicazione delle autorità tedesche del 26 agosto 1993 precisa che il regime non permette la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Di conseguenza non sarebbero stati concessi aiuti se fosse stato noto che l'impresa richiedente si trovava in difficoltà, né motivi particolari imponevano una verifica per accertare che l'impresa fosse sana. Del resto, la normativa riguardante il regime in questione non prescriveva simile verifica.

Manca qualsiasi informazione circa i casi di applicazione in questione e le modalità di erogazione degli aiuti. La risposta delle autorità tedesche non permette alla Commissione di verificare se il regime sia stato applicato in conformità con la versione notificata ed approvata.

7. La Commissione constata pertanto che il regime è stato utilizzato in maniera abusiva e che la Germania non fornisce alcuna informazione sui casi di applicazione di cui trattasi.
8. Nel riferirsi alla sentenza della Corte del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91 ("Italgrani"), la Commissione ha deciso di valutare direttamente la conformità con il trattato dell'applicazione del regime in passato come se si trattasse di un aiuto nuovo.
9. A questo proposito la Commissione
- conferma la sua valutazione precedente, ossia che il regime comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE;
  - constata che tali aiuti sono stati concessi, contrariamente alle precisazioni fornite dalle autorità tedesche nella comunicazione del 26 agosto 1993, a favore di imprese in difficoltà, comprese eventualmente le grandi imprese;
  - constata che le modalità del regime in causa, nella misura in cui è stato utilizzato in maniera abusiva a favore di imprese in difficoltà, non sono compatibili con la politica della Commissione in materia di aiuti a favore delle imprese in difficoltà;
  - constata in particolare che il regime, nella misura in cui l'aiuto serve alla ristrutturazione di imprese in difficoltà
    - non prevede l'obbligo della notifica individuale degli aiuti a favore delle grandi imprese in difficoltà o delle imprese attive nei settori sensibili;
    - non subordina l'erogazione dell'aiuto alla presentazione e alla realizzazione di un piano di ristrutturazione idoneo a ripristinare, a termine, la redditività economico-finanziaria dell'impresa;
    - non limita l'ammontare dell'aiuto concesso allo stretto necessario per conseguire tale obiettivo.

Per tali motivi la Commissione dubita della compatibilità del regime, nella sua applicazione abusiva, con il mercato comune ed ha pertanto deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'applicazione del regime in passato (ossia prima dell'8 aprile 1998, data di approvazione del re-

gime nella sua versione modificata) e dei singoli casi di applicazione.

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, la Commissione invita la Germania, nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, a presentarle le sue osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto e dei vari casi di applicazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Essa invita inoltre le autorità tedesche a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari dell'aiuto.

In tale contesto, la Commissione ingiunge alla Germania di fornirle, entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della presente, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto e dei vari casi di applicazione.

A tal fine la Commissione invita le autorità tedesche a comunicarle, in particolare, in quali casi, in base a detto regime, siano stati concessi aiuti

- ad imprese che, al momento dell'erogazione dell'aiuto dovevano essere considerate come imprese sane, indicando per ciascun caso:
  - il nome dell'impresa beneficiaria,
  - l'organico, il volume del bilancio, il fatturato dell'impresa per i tre anni precedenti l'intervento,
  - l'entità dell'aiuto (ammontare e intensità dell'aiuto rispetto agli investimenti prospettati),
  - l'ammontare complessivo degli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti l'erogazione dell'aiuto in oggetto,
  - la situazione finanziaria dell'impresa al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- ad imprese che, al momento dell'erogazione dell'aiuto, dovevano essere considerate imprese in difficoltà, indicando per ciascun caso:
  - il nome dell'impresa beneficiaria,
  - l'organico, il volume del bilancio e il fatturato dell'impresa per i tre anni precedenti l'intervento,
  - l'entità dell'aiuto (importo ed intensità dell'aiuto rispetto agli investimenti prospettati),

- l'ammontare complessivo degli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti l'erogazione dell'aiuto in esame,
- la situazione finanziaria dell'impresa al momento dell'erogazione dell'aiuto.

In assenza di tali informazioni, la Commissione adotterà una decisione unicamente sulla base degli elementi in suo possesso.

La Commissione fa presente al governo tedesco che, sulla base delle informazioni di cui dispone e dopo avere invitato la Germania a fornirle gli elementi informativi necessari, la Commissione conclude che il regime, essendo stato applicato in maniera abusiva, è illegale ed incompatibile con il mercato comune. Pertanto gli aiuti individuali eventualmente erogati nel quadro del regime (e non notificati alla Commissione) sarebbero illegali e (in assenza delle informazioni necessarie per stabilirne la compatibilità e dopo avere ingiunto alla Germania di fornire tali informazioni) incompatibili (pertanto suscettibili di formare oggetto di recupero), a prescindere dal fatto che siano stati concessi o meno a favore di un'impresa in difficoltà.

La Commissione fa presente alle autorità tedesche l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e richiama la loro attenzione sulla lettera inviata a tutti gli Stati membri il 22 febbraio 1995, in cui è stato precisato che, per qualsiasi aiuto concesso illegalmente, può essere richiesta la restituzione maggiorata degli interessi, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato nella valutazione dei regimi di aiuti regionali, maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato reso disponibile al beneficiario fino alla data dell'effettiva restituzione.

Con la presente la Commissione comunica inoltre al governo tedesco che informerà i terzi interessati nel-

l'ambito UE mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nonché i terzi interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee", ed infine l'autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmetterle le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.

La Commissione invita pertanto a farle sapere, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della presente, quali elementi ivi contenuti siano eventualmente di carattere riservato e quindi da non pubblicare. Il mancato ricevimento di una richiesta motivata entro il termine suddetto sarà interpretato dalla Commissione come tacito assenso alla divulgazione del testo integrale della lettera. Le richieste motivate devono pervenire tramite lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione Aiuti di Stato  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 98 15»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.*

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi**

(1999/C 73/10)

**I. Oggetto**

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 400 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alla disposizioni del regolamento (CE) n. 566/1999 della Commissione <sup>(1)</sup>.

**II. Termini**

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 20.3.1999 e scade il 25.3.1999, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

**III. Offerte**

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), C/Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (telex: 41819, 23427 SENPA E; telefax: 5219832, 5224387).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 566/1999».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

**IV. Cauzione di gara**

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

**V. Aggiudicazione**

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa,
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 17.3.1999, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

**Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi**

(1999/C 73/11)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 369 del 28 novembre 1998)*

A pagina 15, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(2)</sup>, è di circa 40 000 t.»

---

**Avviso agli operatori nell'ambito delle operazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Federazione Russa in applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>**

(1999/C 73/12)

Nell'ambito delle gare indette dal regolamento di seguito citato, in applicazione del regolamento (CE) n. 385/1999 <sup>(2)</sup>, è aperto il secondo periodo di presentazione delle offerte, che si conclude alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 22 marzo 1999, per le seguenti partite:

Regolamento (CE) n. 190/1999 <sup>(3)</sup>, relativo all'apertura di una gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia

— lotti da n. 1 a n. 5, da n. 9 a n. 11, da n. 13 a n. 17, da n. 22 a n. 27 e da n. 29 a n. 31

---

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 20.2.1999, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 21 del 28.1.1999, pag. 14.

---

## RETTIFICHE

**Rettifica dell'invito a presentare proposte per sostenere organizzazioni europee rappresentative che svolgono attività di coordinamento nel settore delle pari opportunità per le persone con disabilità**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 67 del 10 marzo 1999)*

(1999/C 73/13)

Il testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 67 del 10.3.1999, a pagina 22, è annullato.

(Cfr. GU C 53 del 24.2.1999, pag. 18).

---